



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 127 DEL 29 MARZO 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 27 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|------------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE; |
| - Avv. Giampiero | TORALDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.82 della Società A.S.D. ROSSANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 (squalifica dei calciatori SESTITO Fabio e SIFONETTI Giuseppe per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è stato trasmesso in data 17.03.2017, oltre il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale contenente la decisione impugnata (C.U.119 del 09.03.2017);

visto l'art. 46, comma 4, C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.83 del Sig.SPAGNOLO Giuseppe Matteo (tesserato della Società U.S. Bivongi Pazzano)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 09.03.2017 (squalifica per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo nel quale il reclamante ha dichiarato che il lancio del pallone è stato del tutto involontario e privo di qualsiasi intento offensivo, precisando, altresì, di avere chiesto scusa al direttore di gara;

considerato che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del tesserato e che può essere ridotta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al Sig. SPAGNOLO Giuseppe Matteo a QUATTRO gare effettive e dispone accreditare la tassa sul conto della Società U.S. Bivongi Pazzano che ha provveduto a versarla per conto del suo tesserato, reclamante.

RECLAMO n.84 del Sig.VENTRE Pasquale (tesserato della Società A.S.D. Energetiche Calcio a 5)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.116 del 02.03.2017 (squalifica fino al 31.12.2017 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che il reclamante nega ogni addebito, argomentando di aver avuto un comportamento offensivo, ma non minaccioso, e di aver protetto l'arbitro con il proprio corpo, tanto da ricevere stratonamenti e colpi;

che le argomentazioni addotte non sono idonee ad inficiare le risultanze degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, e che attestano una condotta reiteratamente e gravemente antisportiva;

che pertanto la sanzione inflitta dal giudice di primo grado appare congrua ed adeguata alla natura ed alla entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.85 della Società A.S.D. SC SOVERATO DAVOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 16.02.2017 punizione sportiva della perdita della gara Terina – SC Soverato Davoli del 12.02.2017- Campionato di Prima Categoria - squalifica del calciatore SECK Serigne Maka fino al 31.12.2018 con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de quo per la seduta del 24 aprile 2017.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 24 APRILE 2017.

RECLAMO n.86 della Società A.C.D. JOPPOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.73 del 16.03.2017 (punizione sportiva della perdita della gara Joppolese— Fulgor Zungri del 12.03.2017 per posizione irregolare calciatore Mancuso Francesco n.07.01.1989– Campionato 3^Categoria-squalifica calciatore MANCUSO Francesco per UNA gara, inibizione dirigente accompagnatore MANGIALARDO Francesco fino al 12.04.2017)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il reclamo della società A.C.D. Joppolese va dichiarato inammissibile con riferimento all'impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara ACD Joppolese—SD Fulgor Zungri del 12.03.2017 in quanto pervenuto il 24.03.2017, vale a dire oltre il termine di due giorni dalla data di pubblicazione (16.03.2017) del C.U. contenente la decisione impugnata, in violazione dei termini abbreviati stabiliti per le ultime quattro giornate dal C.U. n.80/A del 23.11.2016 della F.I.G.C. (pubblicato sia nel C.U. n.97 del 24.01.2017 del Comitato Regionale Calabria che nel C.U. n.61 del 26.01.2017 della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia);

va dichiarato parimenti inammissibile avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore Mancuso Francesco non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S.. e avverso l'inibizione del dirigente Mangialardo Francesco fino al 12.04.2017 non essendo impugnabili le inibizioni per dirigenti fino ad un mese ai sensi dell'art.45, comma 3/b., del C.G.S.

Tuttavia, va rilevato che, dalla certificazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramenti risulta che il calciatore Mancuso Francesco, nato il 07.01.1989, è tesserato con la Società ACD Joppolese dal 27.03.2017, successivamente al 12.03.2017, data di disputa della gara in esame, contrariamente a quanto asserito nel reclamo da parte della Società.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo della società A.C.D. Joppolese e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi